

INFORMATIVA TASI ANNO 2019

Così come deliberato nella delibera del C.C. n. 62 del 20.12.2018, Le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2019 rimangono le stesse dell'anno 2018.

Presupposto impositivo (art. 3)

(Quando si paga la Tasi) Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). Dall'anno 2016, per effetto della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70), sono escluse dalla TASI le abitazioni principali **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, per un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, con Aliquota : **2 x mille**, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

Soggetti passivi (art. 4)

(Chi deve pagare la Tasi) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte il 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Base imponibile (art. 5)

(Su che cosa si paga la Tasi) La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell'IMU in tema di ricognizione del valore delle aree fabbricabili. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applicano le corrispondenti previsioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Aliquote (art. 6)

Così come deliberato nella delibera del C.C. n. 81 del 22.12.2016, l'aliquota T.A.S.I. per l'anno 2017 rimane la stessa dell'anno 2016.

ALIQUOTA ORDINARIA : 1,5 PER MILLE

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti da TASI (a partire dall'anno 2016 sulla base della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

2. E' esente da TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, per un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, con Aliquota : **2 x mille**

3. Sono esenti da TASI gli immobili classati nelle categorie A/10 nel gruppo C e nel gruppo D ad eccezione del D/5, effettivamente utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria attività commerciale, artigianale industriale agricola e di servizio;

4. E' esente da TASI l'occupante, relativamente all'imposta dovuta per gli immobili classati nella categoria A/10, nel gruppo C e nel gruppo D ad eccezione del D/5, purché lo stesso li utilizzi effettivamente per l'esercizio di propria attività commerciale, artigianale industriale agricola e di servizio.

5. Sono esenti da TASI gli immobili ricadenti nell'art. 7 comma 1 del DLGS 504/1992 fermo restando il disposto dell'art. 91 bis del D.L. 1/2012. (Immobili di proprietà comunale, provinciale regionale, luoghi di culto etc.).

6. Per gli immobili dati in comodato di uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (Genitori, Figli) è stabilita una riduzione del 50 % dell'imposta a patto che ricorrano le seguenti condizioni:

a. Il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come Abitazione Principale;

b. Il comodante (chi concede l'immobile), oltre alla casa che viene concessa in comodato, può essere proprietario solo di un'altra abitazione, quella principale, inoltre quest'ultima deve trovarsi nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, e il comodante deve risiedere nello stesso comune dove si trova l'immobile dato in comodato.

c. Il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

VERSAMENTI Il versamento del tributo può essere effettuato, mediante Mod. F24. Il tributo va versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, con l'avvertenza che lo stesso può subire variazioni per effetto di modifiche di soggettività passiva o di valore imponibile non ancora note all'ufficio tributi al momento dell'invio. Il contribuente effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno corrente in un numero di rate e scadenze coincidenti con quelle dell' I.M.U. 2019, il pagamento dell'acconto della TASI è fissato al 17 giugno mentre il saldo al 16 dicembre. Non sussiste l'obbligo di versamento se il tributo complessivo dovuto nell'anno solare è inferiore a €. 20,00.